



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle finanze*

VISTO il decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante "*Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza*", convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

VISTO il decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalle legge 4 marzo 2015, n. 20, recante "*Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto*";

VISTO il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante "*Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA*", convertito con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134, come da ultimo modificato dal decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 2017, n. 172 (di seguito decreto legge 83/2012) recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*";

VISTO l'art. 23, comma 2 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, che nell'ambito delle finalità del "*Fondo per la crescita sostenibile*" istituito presso il Ministero dello sviluppo economico annovera alla lettera "*c-bis*) *interventi in favore di imprese in crisi di grandi dimensione*";

VISTO in particolare l'art. 23, comma 3-ter, del medesimo decreto legge n. 83/2012 il quale dispone che "*Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-bis) possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti. L'erogazione può avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo*";

CONSIDERATO che per le predette finalità la dotazione del Fondo crescita sostenibile di cui all'art.23 del decreto legge 83/2012 è incrementata di 300 milioni di euro per l'esercizio 2018;



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle finanze*

VISTO l' articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01 contenente gli "*Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà*";

Vista la "*Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione*" (2008/C14/02) utilizzati per verificare la conformità dei finanziamenti alla normativa sugli aiuti di Stato;

VISTA l'istanza in data 22 dicembre 2017, con la quale i Commissari straordinari del Gruppo Ilva, rappresentando una situazione finanziaria fortemente critica chiedono in via d'urgenza di voler accordare ad Ilva, ai sensi del sopra citato art. 23, comma 3-ter, del decreto legge 83/2012, nelle more dell'esecuzione dell'operazione di trasferimento dei complessi aziendali, un finanziamento per un importo non inferiore a € 200 milioni da destinare al supporto della continuità produttiva della Società ed al mantenimento dei relativi livelli occupazionali;

Visto l'articolo 3, comma 1 del decreto legge n. 207 del 2012 come sostituito dall'art. 2 comma 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, il quale dispone che "*Gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale*"

RITENUTO che sussistono ragioni d'urgenza – connesse all'esigenza di scongiurare che lo stato di tensione finanziaria in cui attualmente versa Ilva possa compromettere il processo di dismissione dei complessi aziendali in corso di esecuzione – per provvedere contestualmente, in sede di prima applicazione del presente decreto, in merito alla suddetta istanza anche ricorrendo ad anticipazioni di tesoreria, come espressamente previsto dal citato art. 23, comma 3-ter, del suddetto decreto legge 83/2012;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 5 giugno 2017 con il quale, all'esito della procedura di trasferimento espletata, i Commissari straordinari del Gruppo Ilva sono autorizzati ad accettare l'offerta vincolante di affitto con obbligo di acquisto dei complessi aziendali dell'Ilva e delle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, presentata da AM InvestCo Italy S.r.l.;

PRESO ATTO che in data 28 giugno 2017 è stato sottoscritto tra i Commissari Straordinari del Gruppo Ilva e la società AM InvestCo Italy S.r.l. il Contratto avente ad oggetto l'affitto



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle finanze*

con obbligo di acquisto dei complessi aziendali delle società del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria, la cui efficacia, unitamente al perfezionamento dell'operazione ivi prevista, sono subordinati, tra l'altro, al rilascio da parte della Commissione Europea – Direzione Generale della Concorrenza dell'autorizzazione richiesta ai sensi della normativa in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la Decisione adottata in data 21 dicembre 2017, con la quale, all'esito della procedura di indagine SA.38613 (2016/C) sugli aiuti di Stato e le misure cui l'Italia ha dato esecuzione a favore dell'Ilva, la Commissione Europea ha, tra l'altro, indicato le condizioni alle quali la stessa reputa che la concessione di prestiti statali a beneficio della Società sia compatibile con la normativa in materia di aiuti di Stato;

RILEVATO, in particolare che, sulla base di quanto rappresentato nella sopra citata istanza in data 22 dicembre 2017 dei Commissari straordinari del Gruppo Ilva, le previsioni in merito ai flussi di cassa evidenziano come la Società possa esaurire la cassa disponibile, nello scenario peggiore, già a partire dal corrente mese di gennaio, con conseguente impossibilità di proseguire nell'esercizio dell'attività di impresa oltre la suddetta data;

RILEVATO pertanto che, secondo quanto rappresentato, l'attuale situazione economica e finanziaria rende indispensabile l'erogazione di un finanziamento ai sensi del sopra citato art. 23, comma 3-ter, del decreto legge 83/2012, per poter assicurare ad Ilva la continuità aziendale ed il mantenimento dei livelli occupazionali sino al mese di giugno 2018, al fine di poter completare la suddetta procedura di trasferimento, proseguendo l'attività d'impresa ed al contempo assicurando la necessaria tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione;

CONSIDERATO che, sulla base della citata decisione della Commissione Europea adottata in data 21 dicembre 2017, la concessione di un prestito con risorse statali in favore della procedura di amministrazione straordinaria dell'Ilva può considerarsi compatibile con la normativa in materia di Aiuti di Stato qualora:

- a) l'importo complessivo dei crediti prededucibili alla data di erogazione del prestito sia significativamente inferiore al valore della massa fallimentare che alla medesima data risulti prevedibile;
- b) sia previsto il rimborso del prestito ad un tasso d'interesse annuo pari al tasso percentuale Euribor ad un anno maggiorato di 1.000 punti base.

RITENUTO che la condizione di cui alla precedente lett. a) risulta soddisfatta in ragione di quanto rappresentato dai Commissari straordinari in merito alle previsioni di pagamento dei



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle finanze*

complessivi debiti prededucibili mediante utilizzo delle risorse finanziarie rinvenienti dal pagamento del prezzo, complessivamente pari ad € 1.800 milioni, che AM InvestCo Italy S.r.l. si è impegnata a corrispondere all'amministrazione straordinaria per l'acquisto dei complessi aziendali oggetto del Contratto;

RITENUTO altresì di dover inserire quale condizione per il rimborso del finanziamento quanto previsto alla lett. b);

CONSIDERATO, pertanto, che la sussistenza delle predette condizioni rendono il finanziamento compatibile con la normativa sugli Aiuti di Stato;

RAVVISATA la necessità e urgenza di provvedere all'erogazione in oggetto, anche ricorrendo ad anticipazioni di tesoreria, come espressamente previsto dal citato art. 23, comma 3-ter, del suddetto decreto legge 83/2012;

DECRETA

Articolo 1

(Modalità e criteri per la concessione del finanziamento)

1. Ai sensi dell'art. 23 comma 3 ter del decreto legge 83/2012, possono essere concessi finanziamenti, a condizioni di mercato, in favore delle imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali con priorità per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale e per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali.
2. La concessione del finanziamento di cui al comma 1 è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata la sussistenza in capo all'impresa istante dei requisiti di cui al presente decreto e la conformità alla disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
3. Le condizioni e la durata del finanziamento sono definite nel medesimo decreto di concessione di cui al comma 2, tenendo conto del piano finanziario dell'impresa beneficiaria e delle specifiche finalità del finanziamento concesso e delle eventuali pendenze derivanti da operazioni di cessione d'azienda o ramo d'azienda.



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle finanze*

Articolo 2

(Modalità e criteri per la erogazione del finanziamento)

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente decreto sono erogati a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1201 del Fondo per la crescita sostenibile destinate alle finalità di cui all'articolo 23, comma 3-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nei limiti delle effettive disponibilità.
2. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3-ter dell'articolo 23 del decreto legge n. 83 del 2012 ed in alternativa alle modalità di cui al comma precedente, in caso di urgenza, i finanziamenti possono essere erogati disponendo che l'importo concesso sia pagato, in tutto o in parte, mediante anticipazione di tesoreria, la cui regolarizzazione avverrà tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa del bilancio dello Stato.

Articolo 3

(Modalità e criteri per il rimborso del finanziamento)

1. Il rimborso dei finanziamenti concessi ai sensi del presente decreto e dei relativi interessi è effettuato dall'impresa beneficiaria nel termine fissato dal provvedimento di concessione, mediante versamento sulla contabilità speciale 1201 del Fondo per la crescita sostenibile.
2. Nel caso in cui l'erogazione del finanziamento sia avvenuta mediante anticipazioni di tesoreria, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, il rimborso dei finanziamenti e dei relativi interessi, è effettuato dall'impresa beneficiaria mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo, di capo 18, n. 3600 - articolo 5, indicando nella causale di versamento "*Restituzione finanziamento concesso ai sensi dell'art. 23, comma 3-ter, DL 22/06/2012, n. 83*". Le risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate al pertinente capitolo di spesa per il successivo versamento sulla contabilità speciale 1201 del Fondo per la crescita sostenibile.



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle finanze*

Articolo 4
(Finanziamento ad Ilva S.p.A. in A.S.)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, in prima applicazione dei criteri stabiliti dal presente decreto, a Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria è concesso un finanziamento di euro 200 milioni (duecentomilioni/00).
2. All'erogazione del finanziamento si provvede in via d'urgenza, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2, mediante accredito sul conto corrente bancario Iban n. IT 411 03069505211000 00006270 intestato a Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, dalla stessa intrattenuto presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A, e che sarà impiegato unicamente per la gestione delle risorse medesime.
3. Il finanziamento di cui al comma 1 è rimborsato da Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, con le modalità di cui al precedente articolo 3, comma 2, entro 60 giorni dalla data in cui ha efficacia la cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali oggetto della procedura di trasferimento, maggiorato di interessi annui calcolati al tasso percentuale Euribor a un anno pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1000 punti base.
4. Il finanziamento è rimborsato dall'impresa beneficiaria in prededuzione rispetto agli altri debiti della procedura, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto – legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi del controllo.

12 gennaio 2018

Il Ministro dell'Economia e Finanze

Firmato Padoan

Il Ministro dello Sviluppo economico

Firmato Calenda